

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 214/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 8 aprile 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Luigi Antonio Esposito – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA REGGIANA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE REGINA CEZAR AUGUSTO SEGUITO GARA REGGIANA CALCIO A 5/SPORTING ROSTA DEL 20.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 575 del 24.3.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Reggiana Calcio A 5 di Reggio Emilia, riduce ad 1 gara effettiva la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Regina Cezar Augusto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2)RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S. REAL REGGIO TREMULINI C5 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €1.500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 31.12.2010 AL SIG. DOMENICO TRIPEPI;**

**INFLITTE SEGUITO GARA REAL REGGIO TREMULINI C5/SPORT FIVE DEL 27.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 592 del 31.3.2010)

La C.G.F., accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Real Reggio Tremulini C5 di Reggio Calabria e, per l’effetto:

- riduce a 2 gare l’obbligo di disputare a porte chiuse le gare interne della reclamante;
- riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Domenico Tripepi, determinandola nella data del 31 ottobre 2010.

Conferma nel resto la decisione impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

Publicato in Roma il 8 aprile 2010

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete